
Disposizioni di attuazione della legge sugli esercizi pubblici e gli alberghi

del 22 dicembre 1998 (stato 1 gennaio 2013)

emanate dal Governo il 22 dicembre 1998

sulla base dell'art. 24 della legge sugli esercizi pubblici e gli alberghi del Cantone dei Grigioni del 7 giugno 1998¹⁾

1. Attività di esercizi pubblici e alberghi *

Art. 1 Indicazioni e domanda *

¹ La patente ai sensi dell'articolo 3 sgg. della legge sugli esercizi pubblici e gli alberghi deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) generalità e indirizzo della persona avente diritto;
- b) descrizione esatta dell'esercizio o della manifestazione;
- c) descrizione esatta degli esercizi accessori;
- d) per le patenti limitate nel tempo la loro durata.

² La domanda completa deve essere inoltrata all'autorità del comune sul cui territorio si trova l'esercizio o si svolge la manifestazione. *

³ Le domande di rilascio di una patente per la gestione di un esercizio devono essere presentate in tempo utile, prima dell'avvio dell'attività dell'esercizio pubblico e dell'albergo. Lo stesso vale per le assunzioni di esercizi. *

Art. 2 Esercizi accessori

¹ Vengono considerati esercizi accessori gli esercizi che si trovano nell'esercizio principale o nelle sue immediate vicinanze e che figurano nella patente come tali.

Art. 2a * Comprova

¹ La comprova che nel corso degli ultimi cinque non si è violata ripetutamente o in modo grave la legislazione federale o cantonale sulle derrate alimentari può essere richiesta al Dipartimento dell'economia pubblica e socialità.

¹⁾ CSC [945.100](#)

* Tabelle con le modifiche in fondo all'atto normativo

Art. 3 Obbligo di notifica *

¹ Chi dà alloggio a stranieri dietro compenso, è tenuto a garantire che gli stranieri compilino la cedola di notifica. *

² Viene considerato alloggiamento anche la messa a disposizione di un fondo per abitarvi in tenda temporaneamente o per un periodo di tempo più lungo, di roulotte o di attrezzature simili.

³ I comuni possono estendere l'obbligo di notifica agli svizzeri al massimo fino al 31 dicembre 2014, nonché disciplinare la trasmissione della notifica a un ufficio comunale. *

Art. 4 Eccezioni dall'obbligo di notifica *

¹ Non sono soggetti a obbligo di notifica gli ospedali, le case per anziani e di cura, le istituzioni stazionarie per i bambini in età prescolastica e scolastica, le istituzioni stazionarie per handicappati, le istituzioni per l'aiuto ai tossicodipendenti nonché ulteriori istituzioni analoghe.

Art. 5 Cedola di notifica

¹ La notifica viene effettuata su una cedola ufficiale di notifica, che viene rilasciata alla persona alloggiante attraverso intermediazione del comune.

² Il contenuto delle cedole speciali di notifica dei comuni e dei privati deve corrispondere a quello della cedola ufficiale di notifica. *

Art. 6 * ...

Art. 7 Coniugi, figli

¹ I coniugi e le coppie che vivono in unione domestica registrata devono compilare una sola cedola di notifica. *

² I figli accompagnati da una persona responsabile della loro educazione possono essere registrati nella cedola di quest'ultima.

Art. 8 Gruppi

¹ Per i gruppi di oltre cinque persone al posto della cedola di notifica può essere utilizzata una lista collettiva.

² La direzione del gruppo deve compilare una cedola di notifica ufficiale sulla quale va indicato il numero dei membri del gruppo.

Art. 9 * Obblighi della persona alloggiante

¹ La persona che dà alloggio provvede a che la cedola di notifica venga debitamente compilata e firmata dalla persona alloggiata.

² I dati devono essere verificati sulla scorta di un documento d'identificazione valido (passaporto, carta d'identità o altro documento sostitutivo del passaporto); genere e numero del documento d'identificazione devono essere annotati sulla cedola di notifica.

Art. 10 * Conservazione della cedola di notifica

¹ La persona che dà alloggio deve conservare le cedole di notifica per un anno e metterle in qualunque momento a disposizione degli organi di polizia.

Art. 11 * ...

2. Commercio al minuto di bevande distillate *

Art. 12 * Domande

¹ Le domande di rilascio di una patente per il commercio al minuto di bevande distillate devono essere presentate in tempo utile prima dell'avvio dell'attività di commercio al minuto, rispettivamente prima dell'apertura o dell'assunzione di un esercizio o dell'attuazione di una manifestazione a mezzo del modulo ufficiale all'Ufficio per la sicurezza delle derrate alimentari e la salute degli animali (Ufficio).

Art. 13 Moduli

¹ L'Ufficio mette a disposizione dei comuni i moduli ufficiali. *

² Questi li recapitano alla persona avente diritto al più tardi unitamente alla patente rilasciata sulla base dell'articolo 3 capoverso 1 della legge sugli esercizi pubblici e gli alberghi¹⁾.

Art. 14 Notifiche

¹ I comuni devono trasmettere in copia all'Ufficio le patenti da loro rilasciate nonché le decisioni relative a pene e provvedimenti. *

² Essi notificano immediatamente all'Ufficio se un esercizio cessa la propria attività. *

³ L'autorità cantonale competente trasmette ai comuni le decisioni relative a pene e provvedimenti contro esercizi che si trovano sul loro territorio. *

Art. 15 Determinazione della tassa

¹ Chi vende bevande distillate deve dare indicazioni esatte sul loro acquisto sul modulo messo a disposizione dall'Ufficio, entro il termine prescritto di 30 giorni. *

¹⁾ CSC [945.100](#)

² L'Ufficio stabilisce cinque regioni nelle quali le indicazioni sulla vendita di bevande distillate vengono rilevate una volta ogni cinque anni. *

³ Sulla base delle indicazioni fornite dal richiedente e, in caso di necessità, dei propri rilevamenti, l'Ufficio fissa l'importo della tassa tramite attribuzione a una classe di vendita conformemente all'articolo 17 della legge¹⁾. Di regola è determinante la media annua della quantità acquistata negli ultimi cinque anni. *

⁴ Su richiesta del contribuente l'attribuzione a una classe di vendita può essere modificata. *

⁵ In caso di forti dubbi relativi all'autodichiarazione, a controllo avvenuto l'Ufficio può apportare una correzione all'attribuzione attuale a una classe di vendita. *

⁶ Per i produttori di acquavite e gli esercizi che sono pure in possesso di una patente per il commercio all'ingrosso, è determinante il fatturato del commercio al minuto conseguito nel Cantone. *

Art. 16 * Tassazione discrezionale

¹ Per nuove patenti, ampliamenti dell'esercizio nonché interruzioni dello stesso oppure se manca una documentazione attendibile sulla quantità acquistata, l'attribuzione a una classe di vendita viene fissata sulla base del presunto fatturato.

Art. 17 Conservazione delle pezze giustificative; contenuto

¹ Le pezze giustificative concernenti la quantità di bevande distillate acquistata devono essere conservate ordinatamente nell'esercizio per cinque anni.

² Esse devono contenere: data della fornitura, designazione delle qualità, quantità acquistata, indirizzo della ditta fornitrice.

³ Per i produttori di acquavite e per gli esercizi che sono pure in possesso di una patente per il commercio all'ingrosso, tale obbligo vale per il commercio al minuto nel Cantone.

Art. 18 Controlli

¹ L'Ufficio è autorizzato a effettuare i necessari controlli. *

² Esso può prendere visione in modo particolare della documentazione ed esaminare le scorte, se queste sono importanti per la determinazione delle tasse ai sensi dell'articolo 17 della legge sugli esercizi pubblici e gli alberghi²⁾.

¹⁾ [CSC 945.100](#)

²⁾ [CSC 945.100](#)

3. Procedura di multa disciplinare *

Art. 18a * Competenza

¹ Il membro della Sovrastanza comunale competente per i compiti di polizia, rispettivamente terzi ai quali il comune ha affidato tali compiti sono autorizzati a punire con una multa disciplinare di 100 franchi le contravvenzioni alle disposizioni per la protezione dall'istigazione all'abuso di alcol conformemente all'articolo 23a della legge cantonale sugli esercizi pubblici e gli alberghi¹⁾.

² La multa disciplinare può essere riscossa sul posto soltanto se l'infrazione è stata osservata direttamente dall'organo di polizia, se il contravventore si dichiara d'accordo e se sono soddisfatti gli altri presupposti della legge d'applicazione del Codice di diritto processuale penale svizzero²⁾.

Art. 18b * Procedura

¹ Se il contravventore paga immediatamente la multa, gli viene rilasciata una ricevuta. Essa è anonima e conferma la ricezione dell'importo della multa disciplinare pagata.

² Se il contravventore non paga immediatamente la multa, gli viene rilasciato un modulo della multa. Le persone domiciliate all'estero devono depositare l'importo o fornire un'altra garanzia adeguata.

³ Il modulo della multa deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) cognome, nome, data di nascita e domicilio del contravventore;
- b) ora e luogo dell'infrazione all'articolo 23 della legge sugli esercizi pubblici e gli alberghi del Cantone dei Grigioni³⁾;
- c) importo della multa;
- d) indicazione che in caso di mancato pagamento della multa entro 30 giorni sarà avviata la procedura penale amministrativa ordinaria;
- e) data del rilascio del modulo della multa;
- f) firma dell'organo di polizia.

⁴ Se la multa viene pagata entro il termine, il modulo viene distrutto. In caso contrario si procede alla denuncia presso la competente autorità comunale e viene avviata la procedura penale amministrativa ordinaria, soggetta a spese.

4. Disposizioni finali

Art. 19 * ...

¹⁾ CSC [945.100](#)

²⁾ CSC [350.100](#)

³⁾ CSC [945.100](#)

Art. 20 * Disposizioni transitorie

¹ Fino all'inoltro di una tassazione in base al nuovo diritto per la determinazione della tassa tramite l'attribuzione a una classe di vendita conformemente all'articolo 17 della legge¹⁾ sono determinanti le tassazioni valide sinora.

Art. 21 Entrata in vigore

¹ Le presenti disposizioni di attuazione entrano in vigore il 1° gennaio 1999.

¹⁾ [CSC 945.100](#)

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione	Entrata in vigore	Elemento	Cambiamento	Rimando AGS
22.12.1998	01.01.1999	atto normativo	prima versione	-
20.03.2007	01.04.2007	Art. 7 cpv. 1	modifica	2007, 1033
27.03.2007	01.06.2007	Art. 3 cpv. 1	modifica	-
27.03.2007	01.06.2007	Art. 5 cpv. 2	modifica	-
27.03.2007	01.06.2007	Art. 6	abrogazione	-
27.03.2007	01.06.2007	Art. 9	revisione totale	-
27.03.2007	01.06.2007	Art. 10	revisione totale	-
18.12.2007	01.01.2008	Titolo 1.	modifica	-
18.12.2007	01.01.2008	Art. 1	modifica titolo	-
18.12.2007	01.01.2008	Art. 1 cpv. 2	introduzione	-
18.12.2007	01.01.2008	Art. 1 cpv. 3	introduzione	-
18.12.2007	01.01.2008	Art. 2a	introduzione	-
18.12.2007	01.01.2008	Art. 3	modifica titolo	-
18.12.2007	01.01.2008	Art. 4	modifica titolo	-
18.12.2007	01.01.2008	Art. 11	abrogazione	-
18.12.2007	01.01.2008	Titolo 2.	modifica	-
18.12.2007	01.01.2008	Art. 13 cpv. 1	modifica	-
18.12.2007	01.01.2008	Art. 14 cpv. 1	modifica	-
18.12.2007	01.01.2008	Art. 14 cpv. 3	introduzione	-
18.12.2007	01.01.2008	Art. 15 cpv. 1	modifica	-
18.12.2007	01.01.2008	Art. 15 cpv. 2	modifica	-
18.12.2007	01.01.2008	Art. 15 cpv. 3	modifica	-
18.12.2007	01.01.2008	Art. 15 cpv. 4	modifica	-
18.12.2007	01.01.2008	Art. 15 cpv. 5	introduzione	-
18.12.2007	01.01.2008	Art. 15 cpv. 6	introduzione	-
18.12.2007	01.01.2008	Art. 16	revisione totale	-
18.12.2007	01.01.2008	Art. 19	abrogazione	-
18.12.2007	01.01.2008	Art. 20	revisione totale	-
19.05.2009	01.01.2010	Art. 12	revisione totale	-
19.05.2009	01.01.2010	Art. 14 cpv. 2	modifica	-
19.05.2009	01.01.2010	Art. 18 cpv. 1	modifica	-
21.12.2010	01.01.2011	Titolo 3.	introduzione	2010, 4818
21.12.2010	01.01.2011	Art. 18a	introduzione	2010, 4818
21.12.2010	01.01.2011	Art. 18b	introduzione	2010, 4818
03.12.2012	01.01.2013	Art. 3 cpv. 3	modifica	-

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento	Decisione	Entrata in vigore	Cambiamento	Rimando AGS
atto normativo	22.12.1998	01.01.1999	prima versione	-
Titolo 1.	18.12.2007	01.01.2008	modifica	-
Art. 1	18.12.2007	01.01.2008	modifica titolo	-
Art. 1 cpv. 2	18.12.2007	01.01.2008	introduzione	-
Art. 1 cpv. 3	18.12.2007	01.01.2008	introduzione	-
Art. 2a	18.12.2007	01.01.2008	introduzione	-
Art. 3	18.12.2007	01.01.2008	modifica titolo	-
Art. 3 cpv. 1	27.03.2007	01.06.2007	modifica	-
Art. 3 cpv. 3	03.12.2012	01.01.2013	modifica	-
Art. 4	18.12.2007	01.01.2008	modifica titolo	-
Art. 5 cpv. 2	27.03.2007	01.06.2007	modifica	-
Art. 6	27.03.2007	01.06.2007	abrogazione	-
Art. 7 cpv. 1	20.03.2007	01.04.2007	modifica	2007, 1033
Art. 9	27.03.2007	01.06.2007	revisione totale	-
Art. 10	27.03.2007	01.06.2007	revisione totale	-
Art. 11	18.12.2007	01.01.2008	abrogazione	-
Titolo 2.	18.12.2007	01.01.2008	modifica	-
Art. 12	19.05.2009	01.01.2010	revisione totale	-
Art. 13 cpv. 1	18.12.2007	01.01.2008	modifica	-
Art. 14 cpv. 1	18.12.2007	01.01.2008	modifica	-
Art. 14 cpv. 2	19.05.2009	01.01.2010	modifica	-
Art. 14 cpv. 3	18.12.2007	01.01.2008	introduzione	-
Art. 15 cpv. 1	18.12.2007	01.01.2008	modifica	-
Art. 15 cpv. 2	18.12.2007	01.01.2008	modifica	-
Art. 15 cpv. 3	18.12.2007	01.01.2008	modifica	-
Art. 15 cpv. 4	18.12.2007	01.01.2008	modifica	-
Art. 15 cpv. 5	18.12.2007	01.01.2008	introduzione	-
Art. 15 cpv. 6	18.12.2007	01.01.2008	introduzione	-
Art. 16	18.12.2007	01.01.2008	revisione totale	-
Art. 18 cpv. 1	19.05.2009	01.01.2010	modifica	-
Titolo 3.	21.12.2010	01.01.2011	introduzione	2010, 4818
Art. 18a	21.12.2010	01.01.2011	introduzione	2010, 4818
Art. 18b	21.12.2010	01.01.2011	introduzione	2010, 4818
Art. 19	18.12.2007	01.01.2008	abrogazione	-
Art. 20	18.12.2007	01.01.2008	revisione totale	-